Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B** **DECISIONE DI ESECUZIONE 2012/478/PESC DEL CONSIGLIO**

del 16 agosto 2012

che attua la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

(GU L 219 del 17.8.2012, pag. 21)

Rettificata da:

►**C1** Rettifica, GU L 227 del 23.8.2012, pag. 15 (2012/478/PESC)

▼B

DECISIONE DI ESECUZIONE 2012/478/PESC DEL CONSIGLIO

del 16 agosto 2012

che attua la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea,

vista la decisione 2011/782/PESC ([1]), in particolare l'articolo 21, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il 1º dicembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/782/PESC.

(2) Un'altra entità dovrebbe essere inserita nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato I della decisione 2011/782/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'entità elencata nell'allegato della presente decisione è aggiunta all'elenco riportato nell'allegato I della decisione 2011/782/PESC.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) GU L 319 del 2.12.2011, pag. 56.

▼B

ALLEGATO

ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1

Entità

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	Drex Technologies Holding S.A.	Registrata in Lussemburgo con il numero B77616; in precedenza aveva sede al seguente indirizzo: 17, rue Beaumont L-1219 Luxembourg.	Il proprietario effettivo della Drex Technologies Holding S.A è Rami Makhlouf, persona oggetto di sanzioni dell'UE perché finanziatore del regime siriano.	►C1 17.8.2012 ◄